



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO

- *Sezione Seconda Civile* -

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 281-*sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 4913 del R.G. dell'anno 2023, vertente

t r a

*Parte\_1* nato a Battipaglia il 28-01-1983, ed ivi residente alla via San Leonardo, n. 131 C.F. *C.F.\_1*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pier Giuseppe Tammaro, codice fiscale *C.F.\_2*, del foro di Nocera Inferiore (SA), con studio in Nocera Inferiore, via G. Atzori, n. 233, pec *Email\_1* e dall'Avv. Massimo Zaccardo (C.F.: *CodiceFiscale\_3*), tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Clemente Mauro, n. 13

*Opponente*

e

società *Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), in persona del presidente p.t., corrente in Salerno, alla via S. Allende, 161, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lanocita

opposta

OGGETTO: opposizione a D.I. n. 935/2023.

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso monitorio R.G. n. 3307/2023, depositato in data 18.04.2023, la *Controparte\_1* [...] otteneva dal Tribunale di Salerno il Decreto Ingiuntivo n. 935/2023, con il quale veniva ingiunto al socio *Parte\_1* il pagamento della somma di € 138.363,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di conferimenti in conto costruzione e quote spese sociali non corrisposte. Tali somme erano richieste in relazione alla partecipazione del *Parte\_1* al programma

edilizio "Torre del Sole 6", in forza degli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale e delle delibere degli Organi sociali.

Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2023, il sig. **Parte\_I** proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

Tra le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, figurava il difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice ordinario adito, a favore del giudizio arbitrale da attivarsi nei modi e termini previsti dall'art. 46 dello statuto sociale.

Costituitasi in giudizio, la **Controparte\_I** sebbene ritenesse legittimo e ammissibile l'uso dello strumento monitorio (D.I.), aderiva espressamente all'eccezione di compromesso sollevata dall'opponente in forza dell'art. 46 dello Statuto sociale, chiedendo che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza a decidere nel merito la controversia e la rimessione al Collegio Arbitrale.

Nell'udienza odierna lo scrivente divenuto assegnatario della causa riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc riservandosi la decisione in trenta giorni.

Così ricostruiti i fatti processuali salienti, secondo il principio della "ragione più liquida" ritiene il Tribunale che sia dirimente ai fini della definizione del giudizio la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del collegio arbitrale da nominarsi in forza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto Sociale della **Controparte\_I** e precisamente nell'articolo 46 che recita testualmente: *"tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Salerno"*.

La controversia in oggetto, sebbene veicolata tramite ricorso per decreto ingiuntivo, attiene al merito del rapporto sociale e mutualistico tra la Cooperativa e il socio, in quanto verte sulla richiesta di pagamento di conferimenti in conto costruzione e quote spese sociali, importi la cui esigibilità dipende dalle disposizioni statutarie (Art. 12 e 13) e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

Tale controversia rientra, per sua natura, nell'ambito oggettivo di applicazione della clausola compromissoria statutaria, poiché deriva "dal rapporto sociale" e concerne le "deliberazioni adottate dagli organi sociali".

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l'ampia portata di tali clausole: Secondo la Cassazione civile, Sez. I, n. 3795/2019, *"la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa [Query requirement]. Pertanto, le controversie riferibili al rapporto sociale e alle obbligazioni da esso nascenti sono attratte alla cognizione arbitrale"*; ed ancora, la Cassazione civile, Sez. I,

n. 15697/2019, ha stabilito che *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanta titolare”*.

Quindi la controversia odierna, afferente a pretese creditorie della società nei confronti del socio per contributi è devoluta ad un collegio arbitrale a norma dell'art. 46 citato.

Sebbene l'esistenza della clausola compromissoria non precluda ab origine la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto il procedimento monitorio manca del contraddittorio necessario a far rilevare l'eccezione di compromesso, la situazione muta radicalmente con l'instaurazione del giudizio di opposizione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione e l'opposta ha aderito a tale eccezione.

In proposito si richiama la pronuncia della Cassazione, n. 21550/2017, che ha chiarito che *“in presenza di una clausola compromissoria (anche di arbitrato estero) avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato”*.

Ne consegue che, una volta che il giudice ordinario rileva la valida clausola compromissoria nell'ambito del giudizio di opposizione, viene meno la sua giurisdizione (o competenza) sulla lite nel merito. L'opposizione, in tal caso, deve essere accolta limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione, con la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

L'opposta **Controparte\_1** ha immediatamente aderito all'eccezione di compromesso sollevata dall'Opponente. Tale condotta permette la compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase di opposizione, non potendo l'introduzione del procedimento monitorio essere considerata arbitraria stante la legittimità del ricorso alla tutela acceleratoria anche in presenza di clausola compromissoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sull'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 935/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della clausola compromissoria di cui all'Art. 46 dello Statuto sociale, devolvendo la controversia alla cognizione del Collegio Arbitrale come ivi previsto.

2. Per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 935/2023 emesso dal Tribunale di Salerno (R.G. n. 3307/2023).

3. Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di opposizione tra le parti, in considerazione della tempestiva adesione dell'Opposta all'eccezione di compromesso.

Salerno, 05.11.2025

Il Giudice  
dott. Gustavo Danise